



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE

ORIGINALE TRASMESSA
IN SEGRETARIA TERRITORIO
X INVIO AI SEGRETARI DI STATO
Delibera FERMA X Decisione
della SEGRETARIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Seduta del 5 Dicembre 2013

DELIBERA N. 143

Oggetto: Presentazione della zonizzazione acustica del territorio della Repubblica di San Marino

Visto il riferimento del Collegio Tecnico, partecipato con Delibera n. 134, seduta del 14 Novembre 2013,

Sentito il riferimento dei Tecnici ARPA, e presa visione della relazione, allegata alla presente Delibera, prot. 2280 del 27/11/2013 - "Norme tecniche di attuazione della zonizzazione acustica",

la Commissione Tutela Ambientale

approva

la zonizzazione acustica del territorio della Repubblica di San Marino., ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.D. 44/2012 - CODICE AMBIENTALE.

San Marino, 6 Dicembre 2013.

il Presidente
Matteo Dott. Fiorini




ART.1 – PRESCRIZIONI GENERALI

1. Limitazioni normative per le sorgenti sonore fisse

All'interno della Repubblica di San Marino le sorgenti sonore fisse diverse da quelle indicate all'art. 139, comma 1, lettera c) del Codice Ambientale, devono rispettare i valori limite assoluti di immissione di cui all'art. 126, su tutto il territorio nel quale esse producono i propri effetti, indipendentemente dalla zona acustica in cui si trova collocata la sorgente sonora.

Le verifiche dei valori limite devono essere svolte conformemente a quanto indicato nelle "Norme tecniche per l'esecuzione delle misure" di cui all'Allegato Q del Codice Ambientale.

I requisiti delle prestazioni acustiche delle strutture edilizie orizzontali e verticali sono contenuti nell'Allegato T del Codice Ambientale.

ART.2 - STRUMENTI URBANISTICI

1. Coordinamento con la Zonizzazione Acustica

Tutti gli strumenti urbanistici, quali il Piano Regolatore Generale, le Varianti ed i Piani Attuativi, devono essere coordinati con la Zonizzazione Acustica, al fine di evitare contrasti tra le destinazioni d'uso previste in un'area e la zona acustica ad essa assegnata.

2. Piani Attuativi

Nella realizzazione dei Piani Attuativi occorre perseguire l'obiettivo di non peggiorare, ovvero migliorare la situazione acustica dei luoghi attraverso la diminuzione dei livelli di inquinamento acustico sul territorio della Repubblica di San Marino.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 comma 1, i Piani Attuativi devono garantire:

- a) il rispetto dei valori limite definiti dalla Zonizzazione Acustica entro il perimetro dell'area di Piano;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla Zonizzazione Acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione del Piano Attuativo, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:



- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.);
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenti all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei).

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro. Dovrà essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al Piano.

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegato lo studio previsionale di impatto acustico o la valutazione previsionale di clima acustico di cui all'art. 130 del Codice Ambientale che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nella normativa vigente sull'inquinamento acustico. In particolare dalla documentazione di impatto o clima acustico dovrà emergere il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione previsti dalla Zonizzazione Acustica, di cui agli articoli 126 e 127 del Codice Ambientale.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 1 e quanto previsto nel presente articolo, la realizzazione degli interventi di protezione attiva e/o passiva per limitare l'inquinamento acustico generato da sorgenti sonore previste nel Piano Attuativo entro i limiti normativi, è a carico di chi intenda dare corso all'attuazione degli interventi contenuti nel Piano.

3. Interventi Edilizi Diretti

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intendono "Interventi Edilizi Diretti" tutti gli interventi realizzati mediante concessione edificatoria, autorizzazioni edilizie, e comunque tutte quelle ammesse dagli strumenti urbanistici.

Sono soggetti alla presentazione di uno studio previsionale dell'impatto acustico gli interventi relativi alla costruzione, ampliamento, demolizione e ricostruzione totale o parziale e ristrutturazione, nonché le richieste del titolo autorizzativo per le seguenti opere:

- a) opere di cui all'art. 172 del Codice Ambientale, numeri 2), 3), 4), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 21), 22), 24), 25) e 26);
- b) discoteche;
- c) circoli privati, centri sociali, centri e impianti ricreativi e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi.

- **EDIFICI SENSIBILI “Strutture scolastiche ed ospedaliere, asili nido, case di cura e di riposo”**

Asilo interaziendale 1 2 3 stella	Scuola dell'Infanzia Fiorentino
Asilo Tana liberatutti	Scuola dell'Infanzia Chiesanuova
Asilo Il Maggiolino	Scuola dell'Infanzia Cà Caccio
Asilo Il Ponte di stelle	Scuola dell'Infanzia Serravalle
Asilo Mery Poppins	Scuola dell'Infanzia Domagnano
Asilo Il Bosco incantato	Scuola dell'Infanzia Gualdicciolo
Asilo Nido Cailungo	Scuola dell'Infanzia Faetano
Casa di riposo Villa Oasi	Scuola dell'Infanzia Murata
Casa di riposo Casale Fiorina	Scuola Elementare San Marino
Centro Disabili il Colore del grano	Scuola Elementare Borgo Maggiore
Clinica privata Acquaviva	Scuola Elementare Falciano
Formazione Professionale Serravalle	Scuola Elementare Domagnano
Ospedale	Scuola Elementare Fiorentino
Scuola di musica Borgo Maggiore	Scuola Elementare Chiesanuova
Scuola Elementare e Infanzia Montegiardino	Scuola Elementare Cà Ciccio
Scuola Elementare e Infanzia Cailungo	Scuola Elementare Serravalle
Scuola Media San Marino	Scuola Elementare Murata
Scuola Media Serravalle	Scuola Elementare Acquaviva
Scuola Pittura Domagnano	Scuola Elementare Faetano
Scuola dell'Infanzia San Marino	Scuola Elementare e Asilo Nido Dogana
Scuola dell'Infanzia Borgo Maggiore	Università San Marino
Scuola dell'Infanzia Dogana	Università Montegiardino



- **ZONE ACUSTICHE A “Aree di tipo misto”**

In generale è stata attribuita la zona acustica A, fatte salve le valutazioni di dettaglio svolte dal Dipartimento Territorio e Ambiente e dagli Uffici coordinati, alle zone di PRG “A2”, “A3”, “B”, “BE” e alle zone “C”, “R1” ed “R2” con destinazioni d’uso prevalentemente residenziali, oltre alle zone “A1 04” e “A1 05”. Inoltre è stata attribuita la zona acustica A a tutto il territorio non urbanizzato e rurale.

- **ZONE ACUSTICHE B “Aree di intensa attività umana”**

In generale è stata attribuita la zona acustica B, fatte salve le valutazioni di dettaglio svolte dal Dipartimento Territorio e Ambiente e dagli Uffici coordinati, alle zone di PRG “A1 01”, “A1 02”, “A1 03”, alle zone “C”, “R1” ed “R2” con presenza significativa di attività commerciali e direzionali, oltre alle aree con edifici pubblici aperti al pubblico e le strutture commerciali/direzionali. E’ stata attribuita la zona acustica B alle aree prospicienti le infrastrutture stradali principali, identificabili nelle strade di tipo A e B, oltre alla strada Cailungo, per una estensione pari a 50 m per lato.

- **ZONE ACUSTICHE C “Aree prevalentemente industriali”**

In generale è stata attribuita la zona acustica C, fatte salve le valutazioni di dettaglio svolte dal Dipartimento Territorio e Ambiente e dagli Uffici coordinati, alle zone di PRG “D”, “D1” e “D2” oltre ad alcune strutture produttive o assimilabili.

Alla zonizzazione acustica derivante da quanto sopra descritto è stato applicato infine il principio di superamento della microzonizzazione delle aree, al fine di evitare una eccessiva frammentazione del territorio nelle diverse zone acustiche, favorendo al contempo una migliore applicazione delle norme di tutela dall’inquinamento acustico. Tale operazione è stata condotta tenendo conto anche dei confini delle particelle catastali e dei confini del territorio della Repubblica di San Marino.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

INTRODUZIONE

Nella Repubblica di San Marino le norme di tutela del territorio dall'inquinamento acustico sono contenute all'interno del Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44 Codice Ambientale. All'art. 125 comma 1 del citato Decreto è previsto che entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Codice Ambientale, la Commissione per la Tutela Ambientale approvi la zonizzazione acustica del territorio della Repubblica di San Marino secondo le tre zone di seguito elencate:

ZONA A “Aree di tipo misto”

Rientrano in questa zona le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con bassa o media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

ZONA B “Aree di intensa attività umana”

Rientrano in questa zona le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

ZONA C: “Aree prevalentemente industriali”

Rientrano in questa zona le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Al comma 2 del citato art. 125 del Codice Ambientale è stabilito che la zonizzazione acustica dovrà disciplinare le procedure per l'armonizzazione degli strumenti urbanistici con la medesima zonizzazione acustica nonché identificare:

- a) le strutture scolastiche ed ospedaliere;
- b) gli asili nido e le case di cura e di riposo;
- c) le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali. Tali fasce sono individuate contestualmente alla formulazione della proposta di regolamento di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del Codice Ambientale.



VALORI LIMITE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

All'art. 124, comma 1, lettera f) del citato Codice Ambientale è riportata la definizione di valore limite assoluto di immissione:

il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.

All'art. 126 del Codice Ambientale sono stabiliti i valori limite assoluti di immissione, distinti per i periodi diurno (ore 6,00 – 22,00) e notturno (ore 22,00 – 6,00), ed in base alle diverse zone in cui è suddiviso il territorio della Repubblica di San Marino:

Tabella: Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB (A)

Zone acustiche		Tempo di riferimento	
		Periodo Diurno (06:00-22:00)	Periodo Notturno (22:00-06:00)
A	aree di tipo misto	60	50
B	aree di intensa attività umana	65	55
C	aree prevalentemente industriali	70	60

Sono inoltre stabiliti i valori limite assoluti di immissione in corrispondenza degli edifici adibiti ad attività scolastica od asilo nido, pari a 55 dB(A), limitatamente al periodo di riferimento diurno o notturno di svolgimento dell'attività; in corrispondenza degli edifici adibiti ad attività ospedaliera o di case di cura e di riposo devono essere rispettati i seguenti valori limite assoluti di immissione:

- a) periodo diurno: 55 dB(A);
- b) periodo notturno: 45 dB(A).

PROCEDURA DI REDAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Il processo di redazione del piano di zonizzazione acustica, svolto in collaborazione con il Dipartimento Territorio e Ambiente e gli Uffici coordinati, è stato basato sull'analisi dei contenuti dell'art. 125 del citato Codice Ambientale, e sulla verifica degli strumenti urbanistici vigenti con conseguenti destinazioni d'uso presenti sul territorio. Ciò ha permesso di giungere all'associazione tra le zone del Piano Regolatore Generale e le zone acustiche come di seguito specificato e all'individuazione degli edifici sensibili.

- a) le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
- b) i criteri tecnici per la redazione dello studio previsionale di impatto acustico e dello studio previsionale del clima acustico;
- c) l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, dagli autodromi, dai circoli privati, dai centri sociali e ricreativi, dai centri sportivi con particolare riferimento a quelli in cui si svolgono attività comportanti l'utilizzo di armi da fuoco ed alle piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Inoltre, sempre secondo quanto disposto all'articolo 139 del Codice Ambientale, il Congresso di Stato, su proposta dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, adotta un regolamento applicativo volto a definire le caratteristiche di isolamento, trasmissione e assorbimento acustici dei locali interni ad edifici e unità immobiliari nonché le modalità ed i criteri di verifica dei predetti requisiti.

I regolamenti sopra richiamati, dal momento della loro emanazione, costituiscono parte integrante delle presenti norme di attuazione della Zonizzazione Acustica.

ART. 4 AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1. Condizioni per l'aggiornamento della Zonizzazione Acustica

La Zonizzazione Acustica viene aggiornata dalla Commissione per la Tutela Ambientale ogni qualvolta si ravvisino le condizioni e contestualmente all'adozione di modifiche generali o particolari agli strumenti urbanistici, qualora queste comportino modifiche alla Zonizzazione Acustica, e comunque essa dovrà essere sottoposta a verifica almeno ogni 5 anni.

ART. 5 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

1. Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00 le seguenti violazioni alle disposizioni del titolo VI del Codice Ambientale:

- a) fatto salvo quanto previsto all'articolo 138, comma 3 del Codice Ambientale, l'esercizio o l'impiego di una sorgente di emissione sonora che superi i valori limite assoluti di immissione di cui all' articolo 126 del citato Codice;

Sono altresì soggette alla predisposizione di uno studio previsionale dell'impatto acustico, da presentare all'Ufficio Prevenzione e Ambiente per l'espressione del parere di competenza, le domande di avvio dell'attività produttiva o artigianale. Lo studio redatto in relazione ad attività che si prevede possano produrre livelli sonori superiori ai limiti di cui agli articoli 126 e 127 del Codice Ambientale, contiene l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Sono soggetti alla valutazione previsionale del clima acustico, da presentare all'Ufficio Prevenzione e Ambiente per l'espressione del parere di competenza, delle aree interessate i progetti relativi alla costruzione, ampliamento, demolizione e ricostruzione totale o parziale e ristrutturazione delle opere di seguito elencate:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario prossimi alle opere o alle attività per le quali è richiesta la valutazione previsionale di impatto acustico.

La valutazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di modifica della destinazione d'uso a favore degli usi di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).

4. Varianti al Piano Regolatore Generale

Le Varianti al Piano Regolatore Generale devono essere coordinate con la Zonizzazione Acustica. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, nel caso in cui una Variante al Piano Regolatore Generale comporti una modifica alla Zonizzazione Acustica vigente con conseguente riduzione dei valori limite ammessi in tale zona, l'obbligo di prevedere le opere di mitigazione è a carico di chi intende attuare gli interventi previsti nell'area oggetto di Variante.

ART. 3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1. Regolamenti applicativi

Secondo quanto disposto all'articolo 139 del Codice Ambientale, il Congresso di Stato, su proposta della Commissione per la Tutela Ambientale adotta un regolamento applicativo volto a disciplinare:



b) fatto salvo quanto previsto all'articolo 138, comma 2 del Codice Ambientale l'esercizio o l'impiego di una sorgente di emissione sonora che superi i valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 127 del citato Codice;

c) il mancato invio all'Ufficio Prevenzione e Ambiente, entro il termine di cui all'articolo 129, comma 1 del Codice Ambientale, del piano di risanamento;

d) la mancata attuazione del piano di risanamento entro i termini di cui all'articolo 129, commi 2 e 3 del Codice Ambientale.

e) il mancato rispetto delle prescrizioni che verranno dettate con il Regolamento di cui all'articolo 139, comma 1.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 138, comma 4 del Codice Ambientale, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 10.000,00 l'avvio dell'attività produttiva in assenza del parere favorevole di cui all'articolo 130, comma 5 del Codice Ambientale. E' fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali.

3. Relativamente a quanto previsto dall'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice Ambientale nonché a quanto sarà previsto nel Regolamento di cui all'articolo 139, comma 2 del citato Codice, in caso di redazione di progetti non veritieri e di falsa attestazione della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto sono applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 33, comma 2 della Legge n.72/2008 e successive modificazioni.

4. Relativamente a quanto previsto dall'articolo 133, comma 4 del Codice Ambientale, in caso di mancata verifica della rispondenza delle procedure e dei progetti o di falsa attestazione della conformità delle opere realizzate alle prescrizioni di cui al Capo III, articoli 131, 132, 133 e 134 del citato Codice è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 6 della Legge n.72/2008 e successive modificazioni. E' fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali.

5. Le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono irrogate dall'Ufficio Prevenzione e Ambiente.

6. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 sono irrogate dal Dirigente dell'Ufficio per l'Edilizia a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio Gestione Procedure Energetiche secondo il combinato disposto dell'articolo 75, commi terzo e quarto della Legge 21



dicembre 2009 n. 168 e dell'articolo 10 del Decreto Delegato 21 settembre 2010 n.158 e dalle norme ivi richiamate.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, la facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68 è ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata.

8. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui ai commi precedenti la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione e non è ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge n.68/1989.

9. E' recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa.



COMMISSIONE TUTELA AMBIENTALE

Prot. n. 0545/2013/06-00

La presente sostituisce la precedente di pari protocollo e data

San Marino, 29 Novembre 2013/1713 d.F.R.

Ill.mi Membri
Commissione Tutela Ambientale

Marco Arzilli
Segretario di Stato per l'Industria,
Artigianato e il Commercio

Mussoni Francesco
Segretario di Stato per la Sanità
e la Sicurezza Sociale, la Previdenza, la Famiglia
e gli Affari Sociali, le Pari Opportunità

Lonfernini Teodoro
Segretario di Stato per il Turismo, lo Sport,
la Programmazione Economica e Rapporti con l'A.A.S.S.

Membri Collegio Tecnico
Dott. Mauro Stambazzi
Arch. Sergio Casadei
Ing. Davide Bartolini
Ing. Rodolfo Valli

- Loro Sedi -

Oggetto: Convocazione Commissione per la Tutela Ambientale.

Con la presente, si comunica che giovedì 05 DICEMBRE, alle ore 11.15, è convocata la Commissione per la Tutela Ambientale presso la Segreteria di Stato Territorio, Ambiente, e Agricoltura, con il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbale seduta precedente

Comunicazioni

Esame pratiche

	Pratica
-INTECO S.R.L.	Iscrizione Albo Amianto
-ECC.MA CAMERA	Zonizzazione Acustica del Territorio RSM
-EUROPA RADIO DIFFUSIONE -SPS	Proroga per autorizzazione alle emissioni di campi elettromagnetici

Varie ed eventuali

Distinti saluti.

Il Presidente della Commissione
per la Tutela Ambientale
Matteo Fiorini



ZONIZZAZIONE ACUSTICA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Legenda

zone acustiche

A


B

C

edifici sensibili

edifici

strade



Scala 1:10.000

0 250 500 1,000
Meters



